

DELIBERAZIONE 16 MAGGIO 2013
205/2013/R/GAS

RICONOSCIMENTO AL FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA, INDIVIDUATO PER L'ANNO TERMICO 2011-12, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 maggio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge 239/04);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 29 luglio 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/gas 116/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 116/11).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 22, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall'articolo 7, del decreto legislativo 93/11, prevede che, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas

naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 239/04;

- il decreto ministeriale 29 luglio 2011 ha definito, ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 164/00, gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per l'anno termico 2011–2012 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato;
- ai sensi del comma 31.bis4, del TIVG, il fornitore di ultima istanza applica:
 - a. le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, per il primo periodo di erogazione del servizio, fissato pari a 6 (sei) mesi;
 - b. le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del parametro β offerto dal fornitore in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione ARG/gas 116/11, l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 29 luglio 2011, definendo i criteri per l'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI, per il periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012; e che il comma 5.1, della medesima deliberazione ha rinviato a successivo provvedimento la regolazione delle modalità di riconoscimento al FUI delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, così come risultanti dalla procedura concorsuale;
- l'AU ha individuato, per ciascuna delle aree geografiche di prelievo definite dalla deliberazione ARG/gas 116/11 (di seguito: aree geografiche), la società Eni S.p.A. – Divisione Gas & Power (di seguito: Eni) quale FUI per il periodo di cui al precedente alinea;
- l'attività di monitoraggio, svolta ai sensi dell'articolo 31quater del TIVG, ha evidenziato che il FUI, individuato per il periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012, ha erogato il servizio ai clienti finali senza un venditore per un livello di volumi complessivo stimato pari a circa 13.000.000 standard metri cubi;
- con lettera del 6 maggio 2013 (prot. Autorità 16678), Eni ha comunicato, su richiesta dell'Autorità, la migliore stima dei volumi forniti ai clienti finali in relazione al primo periodo di erogazione del servizio, pari a circa 11.800.000 standard metri cubi.

RITENUTO:

- necessario definire le modalità di riconoscimento a Eni, in qualità di FUI individuato per il periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012, delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio spettanti;

- necessario, al fine dell'erogazione delle somme spettanti al FUI, utilizzare il fondo riconoscimento oneri FUI, di cui al comma 93.1, lettera e), della deliberazione ARG/gas 159/08, la cui capienza è attualmente sufficiente per erogare le somme spettanti, determinate sulla base delle informazioni comunicate da Eni

DELIBERA

Articolo 1

Modalità di riconoscimento a Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power, in qualità di FUI per il periodo 1 ottobre 2011-30 settembre 2012 delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio

- 1.1 Ai fini del riconoscimento delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di FUI nel periodo 1 ottobre 2011 - 30 settembre 2012, Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power (di seguito: Eni) ha diritto a ricevere, per ciascuna area di prelievo in cui è risultata aggiudicataria e ha svolto il servizio, un ammontare pari al prodotto tra:
- a) valore del parametro β in termini di variazione di prezzo rispetto alla componente CCI di cui al comma 5.1, lettera a), del TIVG, espresso in euro/GJ offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica;
 - b) l'energia corrispondente ai quantitativi di gas forniti nel primo periodo di erogazione del servizio di ciascuna fornitura (pari a 6 mesi).
- 1.2 Eni è tenuta ad inviare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro il 31 maggio 2013, secondo le modalità dalla medesima stabilite, un prospetto attestante l'energia corrispondente ai volumi forniti e le condizioni economiche da riconoscere, determinati sulla base di quanto previsto al comma 1.1.
- 1.3 Entro il 28 giugno 2013, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede ad erogare, utilizzando il fondo riconoscimento fornitori di ultima istanza, di cui al comma 93.1, lettera e), della deliberazione ARG/gas 159/08, gli importi dichiarati nel prospetto di cui al comma 1.2, a riconoscimento delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio.
- 1.4 Entro 12 (dodici) mesi dal termine di cui al comma 1.2, Eni invia alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico un prospetto attestante l'eventuale variazione dell'energia corrispondente ai volumi forniti nonché delle condizioni economiche in precedenza riconosciute.
- 1.5 Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.4:
- a) ciascun fornitore di ultima istanza provvede al versamento di competenza alla Cassa, se dovuto
ovvero
 - b) la Cassa liquida le eventuali partite.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico informa l'Autorità in merito all'erogazione degli importi riconosciuti ai sensi dei commi 1.3 e 1.5, precisando l'ammontare delle somme erogate.

2.2 La presente deliberazione è comunicata alla società Eni ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni